SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1975

Presidenza del Vice Presidente ALESSANDRINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » **(1760-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 597, 598
CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 598
MANCINI 598
TIBERI, *relatore alla Commissione* 598

La seduta ha inizio alle ore 10.

P O R R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

» Nuovo sistema multilaterale di sovvenzione al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » (1760-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Prego il senatore Tiberi di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

T I B E R I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, non c'è bisogno, credo, di intrattenerci sulle ragioni generali che hanno indotto il Governo a presentare questo provvedimento che detta norme su un nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978.

La nostra Commissione, nella seduta dell'11 dicembre 1974, approvò il provvedimento che, passato alla Camera dei deputati, è stato modificato nella seduta del 29 gennaio del corrente anno, secondo le prescrizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 64, il cui articolo 1 recita: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato ».

Ciò vuol dire che, dato che all'articolo 2 del presente disegno di legge si prevedeva l'utilizzazione, nell'esercizio 1975, dei contributi previsti per il 1973-74, sorgeva una contraddizione con la legge 27 febbraio 1955, n. 64. Pertanto la Camera dei deputati ha introdotto il seguente emendamento: « anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Detto ciò, non credo che ci siano motivi che ostino all'accoglimento di quanto ha deliberato la Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto detto in sede di prima lettura del disegno di legge.

M A N C I N I . Il nostro Gruppo, coerentemente con quanto esposto nella seduta dell'11 dicembre, si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere relativo alle quote degli anni 1973 e 1974 per complessive lire 1.335 milioni si provvede quanto a lire 705 milioni ed a lire 630 milioni rispettivamente a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO